

1996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
11 aprile 1996, n. 0135/Pres.

Ulteriori modificazioni al Regolamento concernente «legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura». Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, ed in particolare l'articolo 21;

VISTO il D.P.G.R. n. 0129/Pres. del 3 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1993, registro 9, foglio 171, con il quale è stato approvato il Regolamento riguardante «legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura», il cui testo è composto da nove Titoli contraddistinti con numerazione romana dal Titolo I al Titolo IX;

VISTO il Titolo I riguardante le generalità relative alla documentazione da allegare alle domande di aiuto ed in particolare l'articolo 1;

VISTI il Titolo III «Agevolazioni creditizie», ed in particolare i Capi VIII, IX, X e XI, nonché il Titolo VIII «Avversità atmosferiche e calamità naturali», ed in particolare i Capi I, II, III, IV, V e VI;

VISTO altresì il D.P.G.R. n. 0206/Pres. del 20 giugno 1994, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1994, registro 1, foglio 372, ed in particolare le lettere e), f) e g) della parte dispositiva, con le quali si sono apportate modifiche e integrazioni al Titolo VIII del suddetto Regolamento, provvedendo rispettivamente a sostituire gli articoli 81 e 85, nonché ad aggiungere il Capo X, recante l'articolo 92 bis;

CONSIDERATO che le soprarichiamate disposizioni di cui ai Titoli III e VIII impongono la presentazione delle domande di sovvenzione entro termini molto ristretti, stabiliti dalla legislazione statale e regionale vigente;

RITENUTO opportuno modificare le modalità in vigore per l'accesso alle provvidenze previste dalle disposizioni medesime, allo scopo di agevolare gli interessati nella presentazione delle relative domande e della documentazione richiesta a corredo delle stesse;

RITENUTO in particolare di dover distinguere, fra la documentazione richiesta a corredo delle domande per ottenere le provvidenze previste dagli articoli 38, 40, 41 e 43 nonché dagli articoli 75, 78, 80, 82, 84, 86 e 92 bis, quella che, ai sensi del richiamato articolo 1, dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande stesse, in quanto necessaria e sufficiente a consentire l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei alla loro valutazione, dalla restante documentazione che può essere invece prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande;

RITENUTO altresì di modificare le disposizioni di cui ai precitati articoli 81 e 85, prevedendo la possibilità di corredare le domande con la documentazione necessaria per l'istruttoria preliminare in alternativa e temporaneamente rispetto a quella definitiva di cui ai successivi articoli 82 e 86;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 16 febbraio 1996;

VISTO l'articolo 42 dello statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1290 del 22 marzo 1996;

DECRETA

Sono approvate le modificazioni al Regolamento riguardante «legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura» - approvato con D.P.G.R. n. 0129/Pres. del 3 marzo 1993 e successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 0206/Pres. del 20 giugno 1994 - nel modo di seguito riportato nel testo allegato, che del presente decreto forma parte integrante e sostanziale.

La Direzione regionale dell'agricoltura applicherà la nuova normativa anche alle istruttorie in corso, iniziate sulla base di domande già pervenute.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le suindicate modifiche come modifiche di regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 11 aprile 1996

CECOTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 maggio 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 228

Ulteriori modificazioni al Regolamento riguardante «legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - Individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura».

1. Al Titolo III, Capo VIII, l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Art. 38

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande - redatte su modelli predisposti - è la seguente:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

- stato di famiglia;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;
- fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

2. Al Titolo III, Capo IX, l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande - redatte su modelli predisposti - è la seguente:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

- stato di famiglia;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;
- fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

3. Al Titolo III, Capo X, l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Art. 41

Le domande, in originale e duplice copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

I termini di inizio per la presentazione delle domande decorrono dal giorno in cui si è verificato l'evento.

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande - redatte su modelli predisposti - è la seguente, a seconda della tipologia dell'intervento:

- a) ricostituzione scorte:
 - offerte o preventivi di spesa;
- b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:
 - relazione tecnico illustrativa firmata dal richiedente o da un tecnico abilitato;
 - computo metrico estimativo firmato dal richiedente o da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa o offerte;
- c) ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:
 - relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
 - disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;
 - computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa od offerte.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente a seconda della tipologia dell'intervento:

- a) ricostituzione scorte:
 - fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quantità delle scorte presenti in azienda al momento delle calamità e quelle distrutte o danneggiate;
- b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:
 - fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
 - altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente;

- c) ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:
- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
 - certificati catastali o documentazione equipollente attestante il possesso e la disponibilità dei mappali interessati dai lavori di ripristino;
 - altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente.

Nel caso la richiesta del concorso negli interessi riguardanti società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;
- fotocopia del certificato di attribuzione del partita I.V.A.

L'inizio dei lavori comportanti una spesa superiore a lire 100.000.000 potrà essere autorizzato dal Direttore regionale dell'agricoltura previa motivata richiesta.».

4. Al Titolo III, Capo XI, l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande è la seguente:

- bilanci relativi ai due esercizi finanziari antecedenti all'evento calamitoso.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

- atto costitutivo;
- statuto.».

5. Al Titolo VIII, Capo I, l'articolo 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 75

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande - redatte su modelli predisposti - è la seguente:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

- stato di famiglia;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;
- fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

6. Al Titolo VIII, Capo II, l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande - redatte su modelli predisposti - è la seguente a seconda della tipologia dell'intervento:

- a) ricostituzione scorte:
 - offerte o preventivi di spesa;
- b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:
 - relazione tecnico illustrativa firmata dal richiedente o da un tecnico abilitato;
 - computo metrico estimativo firmato dal richiedente o da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa o offerte;
- c) ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:
 - relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
 - disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;
 - computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato oppure preventivo di spesa od offerte.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente a seconda della tipologia dell'intervento:

- a) ricostituzione scorte:
 - fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la quantità delle scorte presenti in azienda al momento delle calamità e quelle distrutte o danneggiate;
- b) ripristino strutture con spesa fino a lire 5.000.000:
 - fotocopia del tesserino del codice fiscale;
 - concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
 - altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente;

ripristino strutture con spesa superiore a lire 5.000.000:

- fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- concessione o autorizzazione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
- certificati catastali o documentazione equipollente attestante il possesso e la disponibilità dei mappali interessati dai lavori di ripristino;
- altri eventuali documenti saranno richiesti quando l'intervento riguardi beni non in esclusiva proprietà del richiedente.

Nel caso la richiesta di contributo riguardi società o cooperative si produrrà inoltre la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale con l'indicazione delle cariche sociali;
- fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.

L'inizio dei lavori comportanti una spesa superiore a lire 100.000.000 potrà essere autorizzato dal Direttore regionale dell'agricoltura previa motivata richiesta.».

7. Al Titolo VIII, Capo III, l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80

La documentazione che dev'essere prodotta contemporaneamente alla presentazione delle domande è la seguente:

- atti comprovanti sia l'ammasso delle pomacee non commercializzabili provenienti dalle aziende degli associati sia l'avvio di tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

- atto costitutivo;
- statuto;
- delibera consiliare di approvazione dell'iniziativa e contestuale delega al legale rappresentante di inoltrare la domanda di contributo e di riscossione del medesimo.».

8. Al Titolo VIII, Capo IV, l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81

Le domande, in originale e copia, potranno essere presentate, corredate dalla documentazione necessaria per l'istruttoria preliminare, alla Direzione regionale dell'agri-

coltura tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

Ferma restando la facoltà dei richiedenti di presentare, in tutto o in parte, in via esclusiva, già contestualmente alla domanda la documentazione di cui all'articolo 82, ai fini dell'istruttoria preliminare sarà sufficiente allegare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa nella quale siano evidenziate le finalità e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni già esistenti, nonché un'analisi dell'incidenza sul tessuto sociale ed economico del comprensorio ed una indicazione circa la fattibilità dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;
- progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari all'individuazione e localizzazione dell'investimento;
- preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione.

Su richiesta dell'Amministrazione nel caso che le disponibilità finanziarie siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate ed accolte sulla base dei criteri previsti al Capo V, Titolo VIII della delibera della Giunta regionale n. 497/93 o dopo l'eventuale adozione della delibera della Giunta regionale, che individua i progetti da sovvenzionare nel caso che le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate e meritevoli di accoglimento secondo i criteri precitati, gli interessati dovranno produrre, caso per caso, la documentazione prevista dal successivo articolo 82 qualora la stessa non sia stata precedentemente già acquisita.».

9. Al Titolo VIII, Capo IV, l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente a seconda dell'Ente richiedente.

a) Consorzi di bonifica:

- deliberazione del Consiglio dell'Ente con la quale si autorizza il Presidente a presentare istanza di contributo;
- eventuale ratifica della delibera adottata dal Presidente di approvazione del progetto;
- assenso dei proprietari frontisti con firme autenticate;

- concessione edilizia comunale e altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
- relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
- disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

b) Consorzio di miglioramento fondiario:

- atto costitutivo;
- statuto;
- deliberazione di incarico al Presidente di presentare domanda di contributo ed incassare i relativi fondi;
- concessione edilizia comunale e altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
- relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
- disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

c) Società semplici di tipo agrario:

- atto costitutivo;
- concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti;
- relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
- disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

d) Comuni e Comunità montane:

- relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
- disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;
- assenso dei frontisti con firme autentiche;
- delibere di approvazione del progetto e di autorizzazione nei riguardi del Sindaco o del Presidente a presentare domanda di contributo ed ad agire per conto dei proprietari frontisti;
- concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti.».

10. Al Titolo VIII, Capo V, l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84

La documentazione che dev'essere prodotta contestualmente alla presentazione delle domande è la seguente:

- relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
- disegni progettuali firmati da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato.

La documentazione che può essere prodotta anche in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

- deliberazione del Consiglio dell'Ente con la quale si autorizza il Presidente a presentare istanza di contributo;
- eventuale retifica della delibera adottata dal Presidente di approvazione del progetto;
- concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti.».

11. Al Titolo VIII, Capo VI, l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85

Le domande, in originale e copia, potranno essere presentate, corredate dalla documentazione necessaria per l'istruttoria preliminare, alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del D.P.G.R. di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

Ferma restando la facoltà dei richiedenti di presentare, in tutto o in parte, in via esclusiva, già contestualmente alla domanda, la documentazione di cui all'articolo 86, ai fini dell'istruttoria preliminare sarà sufficiente allegare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa nella quale siano evidenziate le finalità e gli obiettivi da raggiungere con gli investimenti previsti in relazione al territorio interessato, la descrizione delle realizzazioni già esistenti, nonché un'analisi dell'incidenza sul tessuto sociale ed economico del comprensorio ed una indicazione circa la fattibilità dell'opera in funzione dei vincoli eventualmente esistenti;
- progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari all'individuazione e localizzazione dell'investimento;
- preventivo sommario di spesa basato su elementi che consentano idonea valutazione.

Su richiesta dell'Amministrazione nel caso che le disponibilità finanziarie siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate o dopo l'eventuale adozione della

delibera della Giunta regionale, che individua i progetti da sovvenzionare nel caso che le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste avanzate ed accolte sulla base dei criteri previsti al Capo VII, Titolo VIII della delibera della Giunta regionale n. 497/93, gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 86 qualora la stessa non sia stata precedentemente già acquisita.».

12. Al Titolo VIII, Capo VI, l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86

La documentazione che può essere prodotta anche successivamente alla presentazione delle domande è la seguente:

- relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato;
- disegni progettuali esecutivi firmati da un tecnico abilitato;
- computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato;
- deliberazione della Giunta che incarica il Sindaco a presentare la domanda di contributo e ad agire per conto del Comune;
- delibera di Giunta di approvazione del progetto;
- delibera di classificazione della strada ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;
- concessione edilizia comunale o altra documentazione comprovante il rispetto delle norme vigenti.».

13. Al Titolo VIII, Capo X, l'articolo 92 bis viene sostituito dal seguente:

«Art. 92 bis

Le domande, in originale e copia, vanno presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del D.P.G.R. di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di delimitazione dei territori danneggiati.

La documentazione che dev'essere prodotta contemporaneamente alla presentazione delle domande, redatte su modelli predisposti, è la seguente:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui emergano distintamente le caratteristiche aziendali.

La documentazione che può essere presentata anche data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande è la seguente:

- stato di famiglia;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale.

Nel caso di società o cooperative si dovrà produrre inoltre la seguente documentazione:

- atto costitutivo;
- statuto;
- certificato di vigenza rilasciato dal Tribunale, con l'indicazione delle cariche sociali;
- fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.».

VISTO: IL PRESIDENTE: CECOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
18 aprile 1996, n. 0141/Pres.

Legge 97/1994, articolo 16. Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali che operano nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani. Individuazione dei comuni montani.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente «Nuove disposizioni per le zone montane» che prevede azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna;

ATTESO che nell'ambito degli interventi speciali delineati nella legge, si prevedono, all'articolo 16, agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali che operano nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani;

CONSIDERATO che la citata disposizione sancisce che la determinazione del reddito d'impresa per dette attività commerciali e pubblici esercizi «con giro d'affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale»;

CONSIDERATO che al fine di definire l'ambito applicativo della disposizione in parola è necessario che le Regioni procedano all'interno dei rispettivi territori all'individuazione dei comuni e dei centri abitati che presentano le caratteristiche suindicate;

ATTESO che in forza dell'articolo 1, comma 2, la Regione è chiamata a provvedere alle finalità della medesima legge le cui disposizioni costituiscono «principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione»;